

NEWSLETTER
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it

Antenna territoriale di Milano: antidiscriminazionemilano@gmail.com

Antenna territoriale di Torino: antidiscriminazionetorino@gmail.com

Antenna territoriale di Firenze: antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Antenna territoriale di Roma: antidiscriminazioneroma@gmail.com

Antenna territoriale di Catanzaro: antidiscriminazionecatanzaro@gmail.com

Antenna territoriale della Campania: antidiscriminazionenapoli@gmail.com

n. IV/4 agosto - novembre 2014

Redazione dell'edizione della newsletter conclusa in data 2 dicembre 2014

SOMMARIO

AZIONI GIUDIZIARIE E ADVOCACY AD INIZIATIVA DELL'ASGI

- ⤴ **Inapplicata la modifica del 2013 sull'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici: una situazione inaccettabile**
- ⤴ **Attività dell'Antenna antidiscriminazioni ASGI di Napoli**
- ⤴ **Due importanti azioni giudiziarie in tema di accesso allo sport e accesso all'abitazione**
- ⤴ **Altri casi di 'ordinaria' discriminazione**
- ⤴ **Bonus bebè discriminatorio nella legge di stabilità**
- ⤴ **Lettera aperta dell'ASGI sulla proposta di istituire una linea di autobus separata per i rom**
- ⤴ **Campagna d'informazione ASGI: tutti i lavoratori stranieri hanno diritto alle prestazioni sociali**
- ⤴ **Applicazione delle direttive 2003/109 e 2011/98 per le prestazioni assistenziali agli stranieri (assegno famiglie numerose e assegno di maternità di base): il punto sulle azioni giudiziarie in corso**
- ⤴ **Servizio Civile e Garanzia Giovani, i bandi aperti anche ai giovani stranieri: ma non tutti i problemi sono risolti**
- ⤴ **Bando ATA: il MIUR ammette la partecipazione dei cittadini stranieri a seguito di un'azione ASGI**
- ⤴ **Condannato il Comune di Bolgare per la supertassa sull'idoneità alloggiativa**

NORMATIVA ITALIANA

- ⤴ **Circolare INPS sul diritto dei lungosoggiornanti all'assegno per nuclei familiari numerosi anche per il primo semestre 2013**

GIURISPRUDENZA ITALIANA

- ⤴ **Consiglio di Stato: Servizio Civile aperto anche ai cittadini stranieri**
- ⤴ **Stranieri nel Servizio Civile: commento ASGI all'ordinanza della Corte di Cassazione**
- ⤴ **Tribunale di Verona: le società a partecipazione pubblica non devono applicare le limitazioni all'accesso degli stranieri previste per la pubblica amministrazione**

GIURISPRUDENZA EUROPEA

- ⤴ **Corte di Giustizia dell'Unione europea: Cittadini UE inattivi e accesso alle prestazioni sociali**

NEWS ITALIA

- ⤴ **Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime**

NEWS DAL MONDO

- ⤴ **Una nuova Raccomandazione generale del Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (Committee on the elimination of discrimination against women) sulle dimensioni di genere dello status di rifugiato, dell'asilo, della nazionalità e dell'apolidia delle donne.**

PUBBLICAZIONI

AZIONI GIUDIZIARIE E ADVOCACY AD INIZIATIVA DELL'ASGI

1. Inapplicata la modifica del 2013 sull'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici: una situazione inaccettabile

A un anno dall'entrata in vigore della modifica dell'art. 38 del Testo Unico del pubblico impiego, il monitoraggio effettuato delle antenne ASGI rivela un'inaccettabile diffusione di bandi di concorso redatti in palese contrasto alla norma di legge.

ASGI, in occasione del varo della legge europea 2013, che ha modificato l'art. 38 TU pubblico impiego, aveva manifestato la contrarietà a una riforma che aprisse solo a determinate categorie di stranieri (soggiornanti di lungo periodo, familiari di comunitari, titolari di protezione internazionale) e non a tutti coloro che sono titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare.

Nei mesi successivi tuttavia è emerso che nemmeno la pur modesta riforma trova effettiva applicazione, il che ha spinto ASGI ha una richiesta di intervento del dipartimento della funzione pubblica .

Le **violazioni riscontrate** nei bandi sono di tre tipi:

1. In molti casi **alla voce “requisiti” viene indicato “cittadinanza italiana o comunitaria o equiparata”**, con una dizione che, da un lato è in contrasto con gli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione, essendo ovviamente impossibile evincere da una tale dizione quali sono i soggetti effettivamente ammessi; dall'altro non risponde al dettato legislativo che non prevede affatto una mera “equiparazione” del soggiornante di lungo periodo all'italiano, ma un suo diritto originario di accesso;

2. in altri (e più gravi) casi è **indicato espressamente come requisito quello della “cittadinanza italiana o di un paese UE”**. In proposito è da rilevare che dall'inserimento, tra i destinatari del bando, dei cittadini UE consegue necessariamente che si tratti di posti di lavoro che non comportano esercizio di pubbliche funzioni, poiché se si trattasse di posti di lavoro connotati da tale esercizio, non potrebbero avervi accesso, ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 165/01, neppure i cittadini comunitari. L'esclusione delle altre categorie, dunque, non ha alcuna giustificazione. Ciononostante alcuni enti ignorano la segnalazione ricevuta dall'ASGI o si limitano a dichiarare l'impegno a una correzione nei bandi successivi, lasciando così inalterata la grave violazione di legge commessa. Altri enti provvedono, invece, immediatamente alla correzione, conferendo, così, ad ASGI un ruolo di 'tutore della legalità' che è davvero sorprendente, posto che la Pubblica Amministrazione

dovrebbe rispettare le norme senza bisogno di un 'gendarme' che la richiami all'ordine;

3. in altri casi la violazione è commessa da società a partecipazione pubblica che, non rientrando nella nozione di Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 D.lgs. 165/01, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 citato e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi alcuna limitazione (per la problematica si rinvia all'ordinanza del Tribunale di Verona di cui alla notizia che segue nella sezione Giurisprudenza italiana della Newsletter).

Qui di seguito un elenco degli enti che hanno emesso bandi illegittimi nei termini sopra indicati (cioè con ammissione dei comunitari e non delle altre categorie), con la precisazione di quelli che, a seguito di una lettera ASGI, hanno modificato il bando.

▲ FERROVIE CIRCUMETNEA: l'ente ha risposto e insiste nell'affermare la correttezza del bando

▲ BANCA D'ITALIA (60 coadiutori): bando corretto

▲ OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA (collaboratore sanitario e educatori): bando modificato

▲ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO (operatori amministrativi)

▲ COMUNE DI ORGOSOLO (istruttore direttivo tecnico): bando modificato, con ringraziamenti all'ASGI per la segnalazione

▲ CASA DI RIPOSO CASSINELLI (cuoco): bando sospeso

▲ ANAS (spalatori neve): ammessi solo cittadini italiani, modificato solo il bando successivo

▲ MIUR (graduatorie per le supplenze di personale amministrativo): azione pendente a Ascoli Piceno

▲ UNIONE DI COMUNI RENO GALLIERA (funzionario tecnico)

▲ AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA REGIONE LOMBARDIA (assunzione di operatori dalle liste di mobilità): bando modificato in parte

▲ AZIENDA OSPEDALIERA GUIDO SALVINI DI GARBAGNATE (medico con rapporto a tempo determinato)

▲ USL UMBRIA 2 (operatore socio sanitario)

▲ ARPA PUGLIA

▲ REGIONE PUGLIA (dirigente medico)

▲ COMUNE DI ANGRI (concorsi vari ivi compreso quello per portavoce del sindaco)

▲ COMUNE DI CREMONA (dirigente)

▲ COMUNE DI CISTERNA LATINA (farmacista)

▲ COMUNE DI SERRAMAZZONI

- ▲ COMUNE DI SURBO (farmacista)
- ▲ COMUNE DI PADOVA (7 posti di istruttore direttivo)
- ▲ COMUNE DI POGLIANO MILANESE
- ▲ COMUNE DI BORGARO TORINESE
- ▲ SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI – TRIESTE
- ▲ PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO (cittadinanza italiana e comunitaria sono richieste anche per la stipula di contratti di prestazione d’opera per veterinario e cineoperatore)
- ▲ IL COMUNE DI TRIESTE (cittadinanza italiana ovvero la “condizione di reciprocità” sono richieste per la licenza per servizi di auto in noleggio)

2. Attività dell’Antenna antidiscriminazioni ASGI di Napoli

L’antenna territoriale antidiscriminazione ASGI di Napoli è intervenuta presso il comune di Sant’Antonio Abate che, nella ricerca per un profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno, prevedeva il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria. A seguito dell’intervento ASGI il bando è stato revocato e ne è stato indetto uno nuovo, senza limitazioni.

L’A.Di.S.U “L’Orientale”, azienda pubblica della regione Campania per il diritto allo studio universitario ha modificato correttamente il bando con cui ricercava un profilo professionale di ‘avvocato’ per l’area affari legale.

L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, nel bando di concorso per dirigenti medici di igiene e sanità pubblica e per un dirigente veterinario, non specifica in maniera chiara se il concorso è aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari. E’ stata inviata una lettera, a cui si attende ad oggi risposta.

Munianum spa, società partecipata del comune di Mugnano di Napoli, ha pubblicato un bando rivolto solo per cittadini italiani. E’ stata inviata una lettera a cui si attende ancora risposta.

Il Comune di Acerra richiede la cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per la predisposizione di un elenco/ short list di esperti per l’affidamento di incarichi in affiancamento all’ufficio Più Europa “Città di Acerra- PO Fesr Campania 2007-2013”. E’ stata inviata una lettera a cui si attende ad oggi risposta.

3. Due importanti azioni giudiziarie in tema di accesso allo sport e accesso all'abitazione

Due importanti azioni civili avviate da soci ASGI contro la discriminazione in ambiti sinora scarsamente affrontati e il cui esito si prospetta di particolare interesse.

La prima, pendente avanti il Tribunale di Siracusa, riguarda il caso di un minore straniero non accompagnato che, benché regolarmente affidato, non viene ammesso al tesseramento FIGC per effetto dell'art. 19 del "Regolamento sullo Status e trasferimenti dei calciatori", emanato dalla F.I.F.A., al quale rinvia il Regolamento della FIGC in materia di primo tesseramento di minori stranieri (comunitari o extra-UE). Ai sensi di tale norma il tesseramento o il trasferimento internazionale di minori stranieri può avvenire (salvo alcune ipotesi residuali) **soltanto** "se il minore straniero di anni 18 sia giunto nel Paese di destinazione assieme ai genitori per motivi indipendenti dal calcio": ne segue un'evidente violazione del principio di parità di trattamento tra minori in quanto il minore non accompagnato resterebbe, in un'interpretazione restrittiva della norma, escluso dalla possibilità di tesseramento.

La seconda, introdotta avanti il Tribunale di Arezzo riguarda il caso di una straniera lungosoggiornante che è stata esclusa dalle graduatorie per l'accesso alle abitazioni di edilizia residenziale pubblica a causa dell'assenza di occupazione subordinata o autonoma; viene quindi contestata la permanente vigenza del requisito della "stabile occupazione" ex art. 40 TU immigrazione (trasfuso in Toscana anche in una legge regionale di analogo tenore) quantomeno per la categoria dei lungo soggiornanti: questi ultimi, come confermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea Kamberaj del 24/04/2012, in causa C-571/10, godono del principio di parità di trattamento anche nell'accesso all'alloggio e si vedono invece pregiudicati dalla richiesta di un requisito che non viene richiesto agli italiani.

4. Altri casi di 'ordinaria' discriminazione

Comune di Usmate Velate – assegnazione alloggi

Il Comune lombardo di Usmate Velate (Lecco) pretende di indagare sulla regolamentazione dell'accesso all'alloggio in tutti i paesi del mondo e ammette gli stranieri a una graduatoria per l'assegnazione in locazione di tre alloggi (due per anziani e uno per adulti soli con minori) solo "***in condizione di reciprocità***" (bando allegato alla determinazione 70 del 13/6/14): come dire che un cittadino del Sudan potrà accedere al bando solo dimostrando che in Sudan l'assegnazione degli alloggi segue un analogo principio di apertura agli stranieri. L'antenna Lombarda ASGI ha immediatamente segnalato che una simile disposizione viola il principio di parità di cui all'art. 2,

comma 2 TU immigrazione (lettera 18.7.14) e il Comune ha prontamente risposto (lettera 25.7.14) dichiarando di voler “*recepire il vostro suggerimento e procedere in tal senso alla modifica del regolamento*”.

Obiettivo lavoro – idoneità alloggiativa

Numerose agenzie di somministrazione insistono nel richiedere la certificazione di idoneità alloggiativa per l’iscrizione del cittadino straniero negli elenchi dei lavoratori disponibili a essere avviati con contratto di lavoro somministrato. Tale comportamento, già illegittimo per violazione del principio di parità di trattamento fra lavoratori italiani (ai quali tale certificazione non è ovviamente richiesta) e lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, è a maggior ragione inaccettabile dopo che il D.lgs. 40/14 ha abrogato l’art. 36bis DPR 394/99 che conteneva l’obbligo del contratto di soggiorno (con conseguente attestazione di idoneità alloggiativa) anche per le assunzioni al lavoro successive a quelle di primo ingresso.

ASGI, dopo aver riscontrato tale comportamento in alcune agenzie di “Obiettivo lavoro” di Cremona, ha contestato alla società capogruppo la violazione delle norme citate (lettere 11.3.14 e 26.3.14), ottenendo l’adesione della società con l’impegno a informare in proposito le singole agenzie (lettera 17.3.14).

Artigianpiadina – assunzione di soli italiani

Minor successo ha avuto invece la contestazione dell’antenna lombarda (lettera 6.11.14) nei confronti della catena di piadinerie “Artigianpiadina” che aveva diffuso un annuncio di ricerca personale per “*commesso/a responsabile di piadineria*” indicando come requisito quello della cittadinanza italiana (una vicenda quindi del tutto simile a quella della quale si è occupata la CGE nella nota sentenza *Feryn*). Ad oggi la società non ha dato riscontro e dunque la discriminazione risulta essere ancora in corso.

5. Bonus bebè discriminatorio nella legge di stabilità

L’ASGI ha inviato al Governo e ai Parlamentari una lettera, chiedendo la modifica del Disegno di Legge di Stabilità (già approvato alla Camera dei deputati) nella parte in cui prevede l’attribuzione del beneficio cd “Bonus Bebè” ai soli cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti.

ASGI ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e ad altri Ministeri interessati, segnalando la palese violazione della direttiva 2011/98 costituita dalla esclusione degli stranieri titolari di “permesso unico” ai sensi della predetta direttiva.

Nella lettera ASGI ricorda che, innanzitutto, tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare in Italia “beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano” (art.12 della Direttiva 2011/98/UE del Parlamento e del Consiglio europeo) per quanto riguarda (tra l’altro) le prestazioni di sicurezza sociale di cui al Regolamento CEE 883/2004, che all’art. 3 indica espressamente le “prestazioni familiari” e le “prestazioni di maternità” (e dunque certamente anche l’istituendo bonus bebè’).

Inoltre il bonus bebè va esteso anche alle altre categorie di cittadini stranieri il cui diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni sociali è garantito da ulteriori norme contenute in direttive europee meno recenti, ma che il Governo continua a ignorare: l’art. 24, par. 1 direttiva 2004/38/CE del 29.4.2004 riguardante i familiari non comunitari di cittadini italiani o di altri Stati UE residenti nel territorio dello Stato; l’art. 29 della direttiva 2011/95/UE del 13.12.2011 riguardate gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia a cui sia stato riconosciuto lo status di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria); l’art. 14, par. 1, lett. e della direttiva 2009/50/CE del 25.5. 2009 riguardante i titolari di “carta blu UE”.

ASGI ha dunque segnalato al Governo che: *“Una norma nazionale che escludesse da un trattamento di maternità o di famiglia gli stranieri titolari di tali permessi risulterebbe in contrasto con le citate direttive. Ne seguirebbe inevitabilmente un vasto contenzioso (del tutto analogo a quello – promosso anche dalla nostra associazione – che ha riguardato negli ultimi anni l’assegno famiglie numerose ex art. 65 L. 488/98 e che ha visto sempre soccombente la pubblica amministrazione) con inevitabile lievitazione di costi, lesione del principio di certezza del diritto e prevedibili procedimenti di infrazione da parte della Commissione.”*

La lettera si conclude con la richiesta di un immediato intervento del Governo al fine di presentare un’apposita proposta di emendamento all’art. 13, comma 1 citato affinché il beneficio in questione sia riconosciuto, oltre che ai lungosoggiornanti, a tutti gli stranieri residenti in Italia che siano titolari del cosiddetto “permesso unico lavoro” di cui al D.lgs. 40/14 di recepimento della citata direttiva 2011/98 (cioè appunto i titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare), agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia il cui diritto alla parità di trattamento è garantito dalle clausole comunitarie sopra citate.

La lettera dell’ASGI

Finora, tuttavia, non si registra alcuna risposta e la norma è stata approvata dalla Camera dei Deputati nel testo originario.

6. Lettera aperta dell'ASGI sulla proposta di istituire una linea di autobus separata per i rom

L'ASGI ha scritto una lettera aperta sulla proposta, avanzata dal sindaco di Borgaro Torinese, di istituire una linea di autobus separata per i rom per porre rimedio a comportamenti aggressivi messi in atto sulla linea 69 e attribuiti a persone rom (proposta che ha avuto ampio rilievo sulla stampa nazionale). Questa proposta – si legge nella lettera, diffusa alle autorità interessate e alle associazioni che si occupano della tutela dei diritti umani - *“appare illegittima, inutile e addirittura dannosa rispetto all’obiettivo della tutela della sicurezza. La crescente esclusione sociale che ne deriva, infatti, non solo comporta la violazione di diritti fondamentali nei confronti delle persone coinvolte, ma rischia di favorire ulteriormente quei comportamenti illegali che si intendono contrastare”*.

Dopo aver ricordato il principio di eguaglianza sostanziale dell’art. 3 Cost. e le norme antidiscriminatorie dell’Unione Europea, così prosegue la lettera:

*“Va infine considerato come tutte le misure che vanno nella direzione di una contrapposizione su base etnica e di una sempre maggiore segregazione e stigmatizzazione della “comunità rom” rafforzino ulteriormente gli atteggiamenti di rifiuto e ostilità da parte della società maggioritaria nei confronti di questa minoranza, rendendo così sempre più difficile per i cittadini rom intraprendere un percorso di inclusione sociale (trovare un lavoro, una casa ecc.), oltre a impedire a queste persone di sentirsi membri di una società fondata su regole uguali per tutti. Tali effetti si producono anche quando proposte come quelle del sindaco di Borgaro non vengono messe in atto, ma solo annunciate come “provocazione” e successivamente amplificate dai media. **La crescente esclusione sociale che ne deriva non solo comporta la violazione di diritti fondamentali nei confronti delle persone coinvolte, ma rischia di favorire ulteriormente quei comportamenti illegali che si intendono contrastare.***

Questi rischi sono stati anche evidenziati dalla Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti, adottata dal Governo italiano il 28 febbraio 2012 e presentata alla Commissione europea, nella quale si dichiara “necessario superare l’approccio di tipo assistenzialista e/o emergenziale ed attuare misure adeguate e specifiche, affinché siano pienamente affermati l’uguaglianza, la parità di trattamento (art. 3 della Costituzione italiana) e la titolarità dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili (art. 2 della Costituzione italiana).”

Anziché indulgere in provocazioni populistiche, ci sembra che le strade da percorrere siano essenzialmente due.

In primo luogo, è urgente che lo Stato adempia al suo fondamentale dovere di garantire la

sicurezza di tutti coloro che vivono sul suo territorio. Come è stato da più parti fatto notare, è difficilmente comprensibile come le istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza (tra cui il Sindaco che è per legge autorità locale di pubblica sicurezza) abbiano potuto consentire che la situazione sulla linea 69 arrivasse a un tale punto di disagio.

La stessa inadempienza circa la tutela della sicurezza delle persone, va sottolineato, si registra quando le vittime di violenze sono persone rom: ad esempio le famiglie che vivono nel campo autorizzato di v. Germagnano, gestito dal Comune di Torino, sono state nell'ultimo anno oggetto di ripetute aggressioni all'interno del campo stesso, senza che le istituzioni intervenissero a protezione delle vittime, così come nel 2011 le autorità di pubblica sicurezza non impedirono che alcuni "cittadini arrabbiati" dessero fuoco al campo della Continassa, mentre vi erano ancora persone nelle baracche.

Il Nucleo Nomadi della Polizia Municipale della Città di Torino conta una quarantina di agenti impegnati solo ed esclusivamente nei "campi nomadi", quindi non pare trattarsi di un problema di mancanza di risorse. Sembra piuttosto che i "campi nomadi" (e dintorni) siano spesso considerati dalle autorità come "aree extraterritoriali", dove le leggi non valgono.

E' urgente che le istituzioni competenti tutelino la sicurezza individuale di ogni persona indipendentemente dalla sua cittadinanza o appartenenza etnica e contrastino i comportamenti che violano la legge, a prescindere dall'appartenenza etnica degli autori dei reati, e sempre nel rispetto dei diritti fondamentali.

*In secondo luogo, è **cruciale prevenire i comportamenti illegali, superando la logica emergenziale e affrontandone le cause profonde.***

Fino a quando i mezzi di comunicazione continueranno a rappresentare i rom soltanto come "nomadi" (ormai soltanto una minoranza di rom vive in una vita in situazione itinerante) o come criminali; fino a quando i proprietari di casa rifiuteranno di locare a uno "zingaro", ancorché in possesso di un regolare contratto di lavoro; fino a quando lo Stato italiano continuerà a costruire "campi nomadi" segregati dal resto della popolazione e non cancellerà le conseguenze derivanti dallo stato di emergenza proclamato dal Governo Berlusconi a causa della "emergenza nomadi", poi dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 confermata dalla Corte di Cassazione nel 2013 e durante la quale, lo ricordiamo, sono state prese impronte digitali alle persone che vivevano nei "campi nomadi", inclusi i cittadini italiani e i bambini; fino a quando un sindaco, per reagire ai comportamenti aggressivi di alcuni abitanti di un campo, non disporrà interventi di tutela della sicurezza dei viaggiatori di una linea di autobus, ma riterrà legittimo e politicamente redditizio proporre di istituire una linea di autobus separata, di

fatto criminalizzando l'intera popolazione rom e suggerendo l'idea che l'unica soluzione è la separazione tra comunità etniche, inevitabilmente molte persone rom non potranno sentirsi davvero parte di questa società, cittadini titolari di pari diritti e doveri.

Comportamenti come quelli registrati sulla linea 69 spesso nascono proprio da questo senso di "non appartenenza". E' un problema che riguarda molte minoranze altamente discriminate ed emarginate e non ha nulla a che vedere con una supposta "cultura rom" che accetterebbe tali comportamenti come tradizionali e renderebbe la comunità rom inidonea a vivere integrata in una società fondata su regole essenziali da osservare.

Individuare queste radici profonde non significa in alcun modo giustificare i comportamenti illegali che, lo ribadiamo, vanno perseguiti e contrastati, le cui conseguenze negative comunque devono ricadere soltanto su ogni persona che compia azioni illegali, visto che la responsabilità penale è personale (art. 25 della Costituzione), e non certo anche su tutti gli altri appartenenti ad una medesimo gruppo.

*Si vuole invece attirare l'attenzione sul fatto che, per prevenire tali comportamenti, è necessario mettere in atto politiche che promuovano efficacemente l'inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di emarginazione e segregazione e farle sentire parte di una società in cui davvero, come prevede l'art. 3 della Costituzione, **tutti i cittadini siano eguali di fronte alla legge e abbiano pari opportunità di partecipazione economica, sociale e politica alla vita di questo Paese.**"*

7. Campagna d'informazione ASGI: tutti i lavoratori stranieri hanno diritto alle prestazioni sociali

Dal 25 dicembre 2013 è diventata 'legge' anche per lo Stato Italiano la direttiva comunitaria 2011/98 che garantisce a tutti i lavoratori non comunitari le medesime prestazioni assistenziali che vengono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita.

Oggi in Italia tre importanti prestazioni sociali vengono invece riconosciute solo ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari e agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (lungosoggiornanti).

Si tratta di:

♣ **Assegno per i nuclei familiare con almeno tre figli** (la domanda va presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio di ogni anno)

♣ **Indennità di maternità di base** (la domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi

dal parto)

^ **Carta acquisti** (la domanda va presentata alle Poste)

*Dal 25 dicembre 2013 questa limitazione ai soli cittadini stranieri i lungosoggiornanti non ha più effetto perché è **contraria alla direttiva europea n. 98**.*

ASGI ha dunque elaborato e diffuso un volantino per informare tutti gli interessati circa i propri diritti, nel modo seguente:

*“Se sei un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno **ordinario** per lavoro o per famiglia, o un titolare di permesso per protezione umanitaria, **hai diritto a queste prestazioni ANCHE SE NON hai il permesso di soggiorno per LUNGOSOGGIORNANTI (ex carta di soggiorno)**.*

Per far valere questo diritto DEVI recarti al Comune di residenza o alle Poste e presentare la domanda verificando di rientrare nei limiti di reddito richiesti.

Se l'addetto allo sportello si rifiuta di ritirare la domanda, occorre spedirla a mezzo raccomandata per non far scadere i termini.

Successivamente, se la tua domanda viene rifiutata o non ricevi risposta, puoi rivolgerti al servizio antidiscriminazione dell'ASGI più vicino”.

➔ [Scarica il Volantino](#) e diffondilo aggiungendo i nostri recapiti

Come si è sopra illustrato, qualora la legge di stabilità dovesse essere approvata definitivamente nel testo già approvato alla Camera dei Deputati, la campagna verrà estesa al diritto al bonus bebè.

8. Applicazione delle direttive 2003/109 e 2011/98 per le prestazioni assistenziali agli stranieri (assegno famiglie numerose e assegno di maternità di base): il punto sulle azioni giudiziarie in corso

In collegamento con la campagna di cui sopra, sono cominciate anche le azioni giudiziarie volte al riconoscimento a tutti gli stranieri titolari di ‘permesso unico’ ai sensi della direttiva 2011/98, di quei benefici che la legge nazionale riconosce, invece, ai soli cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, come l'assegno per famiglie numerose dopo le modifiche del settembre 2013 e l'indennità di maternità di base.

Al momento risultano pendenti due giudizi avanti il Tribunale di Alessandria e il Tribunale di Brescia, entrambi con oggetto l'indennità di maternità di base.

Il Tribunale di Verona è stato il primo a pronunciarsi sul punto in una situazione in cui il Comune aveva già provveduto alla trasmissione del nominativo e l'INPS al pagamento, ma il Giudice ha comunque deciso sulla soccombenza virtuale affermando il principio di diritto favorevole alla ricorrente .

È anche intervenuta una pronuncia del Tribunale di Ivrea che ha riconosciuto il diritto all'assegno

famiglie numerose in assenza di permesso di lungo periodo e indipendentemente dalla direttiva 98 (la vicenda si riferiva infatti a periodi antecedenti il 25.12.2013, termine di scadenza per il recepimento) facendo applicazione diretta dell'art. 14 CEDU e dell'art. 21 della Carta di Nizza, nonché dei principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea di Strasburgo Dhabbi contro Italia dell' 8 aprile 2014. Nello stesso senso si era pronunciata anche la Corte d'appello di Milano con sentenza recentemente passate in giudicato a seguito delle rigetto del ricorso Inps da parte della Corte di Cassazione (Sentenza n.15220, 25 maggio - 3 luglio 2014)

Nel frattempo continuano le azioni giudiziarie volte a ottenere l'applicazione diretta della direttiva 2003/109 e il conseguente riconoscimento dell'assegno famiglie numerose agli stranieri lungosoggiornanti per il periodo antecedente il luglio 2013 (per il periodo successivo, come noto, non sussiste più ragione di contenzioso).

Le recenti pronunce non si discostano dal consolidatissimo orientamento che riconosce la prevalenza del principio paritario di cui alla direttiva sulla norma nazionale difforme: si vedano gli esiti dei ricorsi presso il Tribunale di Alessandria e del Tribunale di Firenze nonché un dispositivo della Corte d'Appello di Milano che rigetta l'appello dell'INPS . Ad oggi almeno due Corti d'appello si sono pronunciate sulla materia (oltre a quella citata, anche la Corte d'Appello di Torino) mentre in Cassazione risultano pendenti una decina di ricorsi proposti dall'INPS avverso appunto sentenze della Corte d'Appello di Torino .

9. Servizio Civile e garanzia giovani: i bandi aperti anche ai giovani stranieri. Ma non tutti i problemi sono risolti

Alla selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia

Il 14 novembre scorso dieci regioni italiane hanno pubblicato i bandi per la selezione di 5.504 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale. Tali progetti si svolgono nelle Regioni che hanno inserito la Misura servizio civile nazionale nel loro Piano di attuazione del programma europeo Garanzia Giovani (GG) di sostegno all'occupazione giovanile.

Per partecipare a tali progetti, i giovani devono essersi registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani).

La domanda per partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale potrà essere presentata entro la data riportata nei bandi stessi: 15 dicembre 2014 ore 14:00.

Coloro che non si sono ancora iscritti al programma Garanzia Giovani dovranno farlo prima di presentare la domanda di partecipazione ai progetti. Per l'iscrizione al programma "Garanzia Giovani/Youth Guarantee", si rimanda alla pagina web (www.garanziaiovani.gov.it oppure

www.cliclavoro.gov.it).

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nei bandi, pena l'esclusione.

La domanda va presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto.

Per la descrizione dei singoli progetti occorre consultare le Home Page del Servizio Civile e dei siti web dei vari Enti, raggiungibili anche mediante l'applicazione.

I bandi per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Nazionale sono aperti anche alle candidature di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia.

L'apertura del servizio civile ai giovani stranieri giunge al termine di una lunga controversia in sede giudiziaria e nell'ambito dei rapporti tra l'Italia e le istituzioni europee che ha visto la nostra associazione come protagonista.

A seguito, infatti, di un ricorso presentato da ASGI e Avvocati Per Niente, il Tribunale e la Corte di Appello di Milano, con riferimento ad un bando del 2011, avevano ritenuto il requisito di cittadinanza italiana, previsto dall'art. 3 c. 1 del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, in contrasto con la normativa antidiscriminatoria. Ugualmente, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 25 novembre 2013 aveva dichiarato nuovamente il carattere discriminatorio del requisito di cittadinanza riproposto nel bando nazionale per l'anno 2013 ed il Dipartimento per il Servizio Civile aveva dunque riaperto i termini per la presentazione delle domande dei cittadini stranieri, per dare esecuzioni all'ordinanza giudiziaria.

Nel frattempo è giunto in Cassazione il primo giudizio e le Sezioni Unite della Corte con l'ordinanza dell'1 ottobre 2014 (rinvio) hanno ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della esclusione degli stranieri, rimettendo la questione alla Corte di legittimità. *<Per i commenti ai provvedimenti citati rimandiamo alla successiva sezione di Giurisprudenza italiana>.*

Nello stesso tempo, a seguito di una segnalazione dell'ASGI, la Commissione europea aveva aperto due casi EU Pilot (c.d. "procedure di pre-infrazione") nei confronti dell'Italia, ritenendo che il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile, avesse carattere discriminatorio e fosse in contrasto con i principi della parità di trattamento e della libera circolazione dei cittadini UE e loro familiari (artt. 18 e 24 del TFUE e direttiva 2004/38), nonché con i principi di parità di trattamento in materia di accesso all'occupazione e alla formazione professionale previsto a favore dei cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti o titolari dello status di rifugiato e della protezione internazionale.

Il 9 ottobre scorso, il Consiglio di Stato ha reso in sede consultiva il parere richiesto dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla possibilità di disapplicare il requisito della cittadinanza italiana ai fini della partecipazione ai bandi di selezione per volontari

da impiegare nel Servizio Civile. Nel suo parere, il Consiglio di Stato ha preso le mosse dalle osservazioni svolte dai servizi della Commissione europea, ritenendo che il Servizio Civile Nazionale svolga oggettivamente uno scopo formativo e propedeutico all'avvicinamento del giovane al mondo del lavoro che non comporta l'esercizio di pubblici poteri, per cui deve ritenersi riconducibile, al pari dell'istituto del tirocinio, all'ambito della formazione professionale, che deve essere garantita anche agli stranieri. Il Consiglio ha quindi ritenuto che la previsione del requisito di cittadinanza debba essere disapplicata perché in contrasto con le disposizioni del diritto dell'Unione europea e che, pertanto debba essere consentito partecipare ai bandi anche ai cittadini stranieri protetti dal diritto dell'Unione europea, ovverossia i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari, i cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti (direttiva europea 109/2003; art. 9 d.lgs. 286/98), i titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (direttiva europea 2004/83 ora abrogata e sostituita dalla direttiva europea 2011/95). Questo in virtù del principio della diretta applicazione delle norme del diritto UE e del loro primato su norme interne nazionali eventualmente incompatibili con le prime.

ASGI accoglie favorevolmente questa volta definitiva nella vicenda dell'apertura agli stranieri del servizio civile.

Dopo il citato bando "garanzia giovani", a breve è prevista l'emanazione anche del bando generale 2015 che dovrà attenersi ai medesimi criteri, sicché anche il varo della legge di riforma del terzo settore ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale", in corso di esame presso la Camera dei Deputati che, ad oggi, contiene una norma ambigua sul "servizio civile universale") dovrà conformarsi a tali nuovi criteri. Si tratta di un passo rilevantissimo (purtroppo conseguenza ancora una volta di battaglie giudiziarie, anziché di una ragionata scelta politica) che, senza nulla togliere alla funzione del servizio civile come strumento di "difesa" (in senso ampio) della collettività, accomuna in un'esperienza di solidarietà tutti coloro che di quella collettività fanno parte: sul punto l'ordinanza della Cassazione è chiarissima.

Non tutti i problemi però sono risolti: sia perché permane anche per il servizio civile lo stesso problema già rilevato a proposito dell'accesso al pubblico impiego (e cioè l'esclusione degli stranieri titolari di permesso unico "ordinario") sia perché, mentre la normativa nazionale si va allineando al principio di parità, permangono a livello locale gravissime esclusioni. Si veda ad es. la legge sul servizio civile regionale della Regione Veneto (che mantiene il requisito della cittadinanza) e si vedano i Regolamenti di alcuni Comuni (ad es. i Comuni di Gussola e Vescovato, nel Cremonese) che, nell'istituire i registri del volontariato per lo svolgimento in ambito comunale di attività di solidarietà sociale, pur non facendo cenno al requisito della cittadinanza, prevedono il requisito del "godimento dei diritti civili e politici" con ciò necessariamente escludendo i cittadini

dei paesi terzi che non godono dei diritti politici.

Su questo punto è intervenuto il servizio antidiscriminazione ASGI chiedendo che il Comune chiarisca che il riferimento al godimento dei diritti politici non deve intendersi come preclusivo dell'accesso agli stranieri: l'opposta interpretazione sarebbe ovviamente paradossale, trattandosi di un'attività rivolta appunto a favorire esperienze di solidarietà e coesione sociale.

10. Bando ATA: il MIUR ammette la partecipazione dei cittadini stranieri a seguito di un'azione ASGI

Il MIUR, con il Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014 e allegati, ha pubblicato il bando per il reclutamento nel triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 della terza fascia d'istituto del personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) delle Scuole italiane. Il bando prevedeva che le domande potessero essere presentate entro mercoledì 8 ottobre 2014. Il decreto ministeriale con il quale è stato indetto il bando ha previsto quale requisito per l'ammissione la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, nonostante sia ormai in vigore da più di un anno il nuovo testo dell'art. 38 D.lgs. 165/01, modificato dalla legge europea 2013 (L. n. 97/2013, art. 7) e nonostante il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420 sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole faccia espressamente rinvio alla normativa sugli impiegati civili dello Stato e alle norme in materia di procedure concorsuali, con conseguente applicazione, anche al personale della scuola, della citata previsione generale. Per tale ragione, l'ASGI ritiene che il Ministero dell'Istruzione sia incorso in un evidente errore materiale nell'aver previsto l'esclusione delle menzionate categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi dalla possibilità di partecipazione al bando. Con una lettera inviata al Ministero dell'Istruzione lo scorso 15 settembre, l'ASGI ha quindi chiesto la modifica della clausola contestata e la posticipazione della data ultima di presentazione della domanda al fine di consentire la diffusione della notizia e l'effettiva possibilità di partecipazione dei cittadini stranieri a parità di condizione con quelli italiani e di altri Stati membri UE.

A seguito dell'azione dell'ASGI il MIUR ha diffuso un avviso emesso in data 24.4.2014 dal MIUR con il quale, “fingendo” di chiarire, ha modificato il precedente bando, **consentendo l'ammissione alle graduatorie anche alle categorie di stranieri** previste dall'art. 38 D.lgs. 165/01 che illegittimamente erano state escluse nel testo originario del bando.

11. Condannato il Comune di Bolgare per la supertassa sull'idoneità alloggiativa

Il Tribunale di Bergamo: la delibera è discriminatoria. Accolto il ricorso presentato da CGIL Bergamo, ASGI e Cooperativa RUAH insieme a 3 cittadini stranieri residenti a Bolgare. Il Comune dovrà rimuovere la delibera e restituire la differenza rispetto all'importo precedente. Il Ministero dell'Interno ha sollecitato un'ispezione.

Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato discriminatoria la delibera comunale n. 6/2014 approvata il 15 gennaio scorso con cui i diritti di segreteria per il rilascio di un certificato per idoneità alloggiativa venivano aumentati a cinquecento euro perché ha comportato “*uno svantaggio a carico di tutti gli stranieri che intendono risiedere nel Comune di Bolgare, chiedendo agli stessi un importo sproporzionato e ingiustificato per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa*”.

Il Giudice ha pertanto condannato il Comune a “***porre fine alla condotta discriminatoria, ovvero, al fine di rimuovere le accertate discriminazioni, a revocare la delibera in oggetto, restituendo, in qualità di risarcimento in forma specifica, la somma di € 350 a tutti gli stranieri che abbiano versato suddetto importo al Comune nel periodo di validità della delibera***”, provvedendo altresì alla pubblicazione del provvedimento sull'Eco di Bergamo e sulla home page del sito del comune.

“*Il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il carattere discriminatorio di quello che era stato uno dei provvedimenti discriminatori più eclatanti visti negli ultimi anni in provincia di Bergamo, dove si era tentata un'operazione di tassazione punitiva su base etnica con il pretesto di far fronte ad alcuni episodi di cronaca che nella zona avevano visti coinvolti cittadini stranieri*” dichiarano gli avv.ti Alberto Guariso e Marta Lavanna dell'ASGI, che hanno seguito il ricorso presentato da CGIL Bergamo, Cooperativa RUAH insieme a 3 cittadini stranieri residenti a Bolgare .

“*Rendendo oltremodo costoso un certificato che per gli stranieri è necessario per l'esercizio di diritti fondamentali (quali la stipula del contratto di soggiorno, la richiesta di carta di soggiorno per i familiari e la richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare), di fatto si voleva spingerli a chiedere la residenza in altri comuni. Pur non essendo un certificato riservato agli stranieri, infatti, non risulta alcuna ipotesi in cui sia necessario agli italiani, rendendo così il provvedimento del tutto mirato*” concludono gli avvocati.

Nella delibera, inoltre, il certificato è stato erroneamente indicato come documento necessario addirittura per l'iscrizione anagrafica (come noto, invece, non soggetta ad alcuna certificazione), così che, pochi giorni fa, **il Ministero ha sollecitato alla Prefettura di Bergamo un'ispezione sul punto.**

NORMATIVA ITALIANA

Circolare INPS sul diritto dei lungosoggiornanti all'assegno per nuclei familiari numerosi anche per il primo semestre 2013

A seguito dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 20 maggio 2014, pronunciata sulla base di un ricorso antidiscriminazione proposto da ASGI e Avvocati per Niente, l'INPS ha emanato una circolare (n. 97 dd. 4 agosto 2014) con la quale informa che metterà in pagamento tutte le richieste di erogazione degli assegni INPS per nuclei familiari numerosi presentate da cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea lungosoggiornanti in Italia ed approvate dai Comuni italiani anche relativamente al primo semestre 2013. L'ordinanza del Tribunale di Milano aveva infatti accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente di aver emanato la circolare n. 4 del 15 gennaio 2014, nella parte in cui affermava il diritto dei lungosoggiornanti all'assegno previsto dall'art. 65 della legge n. 448/98 per l'annualità 2013 solo a decorrere dal 1 luglio 2013, avendo la legge n. 97/2013 previsto la copertura finanziaria per l'estensione del beneficio ai lungosoggiornanti per l'anno 2013 solo per il secondo semestre. Il Tribunale di Milano aveva, infatti, affermato la sussistenza in capo ai lungosoggiornanti del diritto all'assegno famiglie numerose anche antecedentemente all'emanazione della legge n. 97/2013 in virtù del principio di parità di trattamento di cui alla direttiva europea n. 109/2003. L'ordinanza del Tribunale di Milano aveva dunque ravvisato nella circolare dell'INPS del gennaio 2014 una forma di discriminazione collettiva fondata sulla nazionalità e vietata dalla direttiva europea 109/2003 e aveva dunque ordinato all'INPS di cessare tale condotta discriminatoria. La nuova circolare dell'INPS dunque ottempera a quanto previsto dall'ordinanza del Tribunale di Milano. Il testo della circolare INPS n. 97 dd. 4 agosto 2014

GIURISPRUDENZA ITALIANA

1. Consiglio di Stato: Servizio Civile aperto anche ai cittadini stranieri

*Per un quadro del contesto attuale si veda la notizia nella sezione precedente “**Servizio Civile e Garanzia Giovani, i bandi aperti anche ai giovani stranieri: ma non tutto è risolto.**”*

Il Consiglio di Stato in data 9 ottobre 2014 ha depositato il parere n. 1091/ 2014, richiesto dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su sollecitazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in vista dell'adozione di bandi

straordinari di Servizio Civile Nazionale, in merito alla possibilità di disapplicare l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, che limita l'accesso al servizio civile ai cittadini italiani, per il contrasto con la normativa comunitaria.

Il 9 ottobre scorso, il Consiglio di Stato ha reso in sede consultiva il parere richiesto dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla possibilità di disapplicare il requisito della cittadinanza italiana ai fini della partecipazione ai bandi di selezione per volontari da impiegare nel Servizio Civile. Il Consiglio di Stato è del parere che il requisito di cittadinanza debba essere disapplicato perché in contrasto con le disposizioni del diritto dell'Unione Europea e che, pertanto, anche ai cittadini stranieri debba essere consentito di partecipare ai bandi, perlomeno con riferimento a quelle categorie 'protette' dal diritto dell'Unione europea, ovverosia i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari, i cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti (direttiva europea 109/2003; art. 9 D.lgs. 286/98), i titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (direttiva europea 2004/83 ora abrogata e sostituita dalla direttiva europea 2011/95). Questo in virtù del principio della diretta applicazione delle norme del diritto UE e del loro primato su norme interne nazionali eventualmente incompatibili con le prime. Il parere del Consiglio di Stato era stato richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in vista dell'emanazione di due bandi straordinari concernenti, rispettivamente, la selezione di volontari da impiegare in progetti di accompagnamento di grandi invalidi e di ciechi civili e la selezione di volontari da impiegare nei progetti autofinanziati dalle Regioni. La questione del requisito della cittadinanza italiana ai fini della partecipazione ai bandi per il Servizio Civile Nazionale, previsto dall'art. 3 c. 1 del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, così come modificato dal comma 5 dell'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stata al centro di una rilevante controversia in sede giudiziaria e nell'ambito dei rapporti tra l'Italia e le istituzioni europee. In particolare, il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia, con riferimento al contenzioso concernente il bando nazionale del 2011 hanno affermato il carattere non discriminatorio del requisito di cittadinanza, mentre il Tribunale e la Corte di Appello di Milano, con riferimento al medesimo bando del 2011, hanno ritenuto il medesimo requisito in contrasto con la normativa antidiscriminatoria. Ugualmente, il Tribunale di Milano, con ordinanza dd. 25 novembre 2013 ha dichiarato nuovamente il carattere discriminatorio del requisito di cittadinanza riproposto nel bando nazionale per l'anno 2013 ed il Dipartimento per il Servizio Civile ha dunque riaperto i termini per la presentazione delle domande dei cittadini stranieri, per dare esecuzioni all'ordinanza giudiziaria. Recentemente, la Corte di Cassazione con l'ordinanza dd. 1 ottobre 2014 ha rimesso al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità del requisito di cittadinanza italiana.

Come già ricordato (supra par. 9), la Commissione europea ha aperto due casi EU Pilot (c.d.

“procedure di pre-infrazione”) nei confronti dell’Italia, ritenendo che il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al servizio civile, abbia carattere discriminatorio e sia in contrasto con i principi della parità di trattamento e della libera circolazione dei cittadini UE e loro familiari (artt. 18 e 24 del TFUE e direttiva 2004/38), nonché con i principi di parità di trattamento in materia di accesso all’occupazione e alla formazione professionale previsto a favore dei cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti o titolari dello status di rifugiato e della protezione internazionale. Nel suo parere, il Consiglio di Stato, ripercorre l’evoluzione nel tempo del servizio civile sottolineando come attualmente l’istituto si configuri in maniera autonoma e diversa dal servizio militare, ed il cui fondamento costituzionale si ricolleggi prevalentemente ai doveri di solidarietà sociale e di concorso al progresso materiale e spirituale della società previsti dagli artt. 2 e 4 Cost. gravanti non solo sui cittadini italiani, ma anche su quelli stranieri residenti regolarmente nel nostro Paese. Ugualmente, il Consiglio di Stato prende le mosse dalle osservazioni svolte dai servizi della Commissione europea, ritenendo che il Servizio Civile Nazionale svolga oggettivamente uno scopo formativo e propedeutico all’avvicinamento del giovane al mondo del lavoro che non l’esercizio di pubblici poteri, per cui deve ritenersi riconducibile, al pari dell’istituto del tirocinio, all’ambito della formazione professionale, che deve essere garantita anche agli stranieri ‘protetti’ dal diritto UE, a parità di condizioni con i cittadini nazionali. A seguito del parere del Consiglio di Stato è dunque lecito attendersi che i prossimi bandi straordinari, richiamati in precedenza, per la selezione di volontari da impiegare nell’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi, nonché da impiegare nei progetti delle Regioni, così come il Bando nazionale atteso nelle prossime settimane, che talune Regioni hanno inteso inserire anche tra l’offerta formativa prevista nell’ambito del progetto europeo “Youth Guarantee/Garanzia Giovani”), saranno aperti anche alle candidature provenienti da giovani di cittadinanza straniera, regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, perlomeno a quelli appartenenti alle categorie protette dal diritto UE (cittadini Ue e loro familiari, lungosoggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria). Per l’ulteriore apertura ai giovani stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche con permessi di soggiorno non di lungosoggiorno, si dovrà probabilmente attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, in quanto tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche se non lungosoggiornanti, godono dei diritti civili in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani (art. 2 c. 2 d.lgs. 286/98) così come i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno valido per l’esercizio dell’attività lavorativa godono della parità di trattamento con i lavoratori italiani, in virtù della Convenzione OIL n. 143/1975 e tale parità di trattamento si estende anche alla materia della formazione professionale (art. 2 c. 3 D.lgs. 286/98). Si confida, pertanto, che il Governo italiano terrà conto di tali ormai unanimi pronunciamenti che provengono dalle sedi giurisdizionali, così

come dalle istituzioni europee, per adeguare finalmente la normativa concernente il servizio civile nell'ottica di una piena parità di trattamento tra giovani italiani e stranieri, nell'ambito dell'apposito disegno di legge delega in corso di predisposizione.

Il comunicato stampa congiunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.

2. Stranieri nel Servizio Civile: commento ASGI all'ordinanza della Corte di Cassazione

Con l'ordinanza dd. 1 ottobre 2014 giunge a una svolta decisiva la lunga e controversa vicenda dell'apertura agli stranieri del servizio civile nazionale. Un primo ricorso (ora al vaglio della Corte di Cassazione) era stato presentato avanti il Tribunale di Milano da un giovane pakistano unitamente a ASGI e APN che facevano valere i profili di discriminazione collettiva.

Il contesto

Con ordinanza immediatamente esecutiva, il Tribunale di Milano (Trib. Milano, 12.1.2012, est. Bianchini), ritenendo ammissibile una interpretazione “costituzionalmente conforme” dell'art. 3 D.lgs. 77/02 ha accolto il ricorso, dichiarando discriminatoria la condotta della Presidenza del Consiglio dei Ministri (consistente nell'aver emanato il bando per il servizio civile 2012 con esclusione degli stranieri) e ha ordinato all'amministrazione di riaprire i termini del bando modificandolo nella parte relativa al requisito della cittadinanza italiana.

L'ordinanza è stata emessa allorché le procedure di selezione operate dagli enti erano già concluse e molti volontari si preparavano ormai a prendere servizio a giorni. L'amministrazione ha proposto appello e le associazioni, messe “sotto pressione” dagli enti che temevano un blocco complessivo del servizio (già in situazione fortemente critica a causa della riduzione di finanziamenti), hanno accettato – con il consenso del giovane pakistano – di aderire alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza, in modo che tutti i giovani (italiani) già ammessi al servizio potessero essere avviati nei tempi previsti e completare il servizio nel febbraio 2013.

Diversi mesi dopo la Corte d'appello di Milano ha esaminato – allorché il servizio era ormai concluso – il merito della causa, respingendo il ricorso dell'avvocatura e confermando la decisione di primo grado (vedi Corte d'Appello, 22.3.2012, pres. Sbordone, est. Vitali). Contro questa sentenza, seppure resa ormai ‘a tempo scaduto’, ha proposto ricorso per Cassazione l'Avvocatura dello Stato. Nel frattempo, ignorando le problematiche poste dal contenzioso, il Governo ha emanato il bando 2013/2014, reiterando il requisito della cittadinanza. Avverso il nuovo bando hanno proposto ricorso quattro giovani di varia nazionalità ottenendo nuovamente un'ordinanza di accoglimento (Trib. Milano, 19.11.2013, est. Scarzella).

Questa volta tuttavia l'ordinanza è giunta prima che si chiudessero le selezioni e dunque le

associazioni (e gli interessati) hanno potuto pretenderne il pieno rispetto, ottenendo così la riapertura del bando e l'apertura agli stranieri (che tuttavia il ministero ha limitato agli stranieri lungosoggiornanti); in soli 15 giorni hanno presentato domanda oltre 600 stranieri dei quali 90 sono stati selezionati e stanno attualmente svolgendo il servizio.

A completare il quadro è stato presentato in data 22.8.2014 il disegno di legge n. 2617 recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, che comprende anche una nuova disciplina del servizio civile ma non risolve la questione: a parte la nuova denominazione di "servizio civile universale" (che sembrerebbe alludere alla massima apertura degli accessi) la norma non disciplina i requisiti, ma rinvia al decreto attuativo.

Anzi, il fatto che il nuovo testo riconduca tutte le finalità del servizio all'unica esigenza di difesa ex art. 52 Cost. (che invece la L. 64/01 indicava come una delle diverse possibili finalità del servizio, affiancate a quelle di natura esclusivamente sociale – cfr. sul punto la prima sentenza del Trib. Milano, 12.1.2012 citata) sembra voler rafforzare quel collegamento con la funzione di difesa che alcune interpretazioni (ora smentite dalla Cassazione, come si vedrà) vorrebbero porre a base della riserva di cittadinanza.

In questo groviglio politico-giuridico le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali il primo Presidente aveva rinviato la decisione proprio in forza della sua particolare rilevanza, pur non chiudendo definitivamente il discorso, pone alcuni relevantissimi punti fermi.

La Cassazione alla Corte Costituzionale: "particolare rilevanza della questione"

Preliminarmente va tuttavia considerato un importante profilo procedurale. La Cassazione ha dovuto inevitabilmente constatare che la materia del contendere nel giudizio in esame era oggettivamente cessata: il ricorrente ha conseguito la cittadinanza italiana e dunque non è più interessato all'esito del giudizio. Il servizio civile 2013 è ultimato. La decisione, qualunque sia, è destinata a essere totalmente priva di effetti pratici per le parti in causa nel giudizio.

A fronte di ciò la Cassazione, sollecitata in tal senso anche dalla Procura Generale, ha scelto di avvalersi dell'art. 363 c.p.c. a norma del quale la Corte può emettere comunque una sentenza al solo fine di "enunciare il principio di diritto" anche se il ricorso è tardivo o inammissibile con l'ulteriore precisazione: "il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza".

La Corte ha ritenuto che la questione posta da ASGI e APN fosse "di particolare importanza" (e di ciò non ci si può che rallegrare) e che pertanto, pur essendo venuta meno la materia del contendere, il giudizio debba comunque procedere al fine di pervenire alla "enunciazione del principio di diritto". E proprio ai fini di tale enunciazione, la Corte ritiene debba essere previamente risolta la

questione di non poter fare applicazione dell'art. 3 D.lgs. 77 cit., trattandosi appunto di norma incostituzionale.

La Corte Costituzionale dovrà ora valutare previamente se la questione posta dal giudice ordinario è “rilevante” ai fini della decisione che questi è chiamato ad assumere. Il dubbio che sorge immediatamente è dunque se la Consulta potrà valutare diversamente dalle Sezioni Unite e dunque ritenere che l'art. 363 c.p.c. non sia applicabile e che la Cassazione abbia sollevato una questione “inesistente”, dovendosi quel processo considerare concluso con l'esaurirsi della vicenda storica che vi aveva dato origine. Di per sé la valutazione in ordine alla “particolare rilevanza della questione” e conseguentemente alla necessità di enunciare comunque il principio di diritto nell'interesse della legge, è una valutazione riservata alla Cassazione e dunque la Corte Costituzionale dovrebbe limitarsi a prenderne atto e procedere alla decisione di costituzionalità/incostituzionalità. Tuttavia non vi è dubbio che situazione venutasi a creare – in ordine alla quale non constano precedenti – apre strade del tutto nuove: in fondo, una pronuncia della Consulta strumentale alla mera enunciazione del principio di diritto e non alla soluzione del caso concreto, non è poi cosa tanto lontana da un investimento diretto della Consulta da parte del privato cittadino che chieda un pronunciamento, pur in assenza di un giudizio pendente: una prospettiva, come noto, ignorata dall'originario costituente, ma ora, da molte parti, avanzata e da altrettante parti avversata.

E' facile immaginare che lo scenario che si viene così a delineare susciterà forti opposizioni, il che potrebbe esporre la vicenda al rischio di una pronuncia di inammissibilità, con conseguente restituzione della questione nelle mani della Cassazione. A tale pronuncia conseguirebbe inevitabilmente (stante il tenore dell'ordinanza in esame) una decisione della Cassazione di cessazione della materia del contendere e la palla tornerebbe allora ai giudici del bando successivo, con la conseguenza che – essendo i tempi dei tre gradi di giudizio inevitabilmente più lunghi di quelli del servizio – la Cassazione non potrebbe mai pronunciarsi sulla questione.

Un atto amministrativo emanato in base a una norma di legge può costituire discriminazione. Vi è poi un altro aspetto di ordine processuale, che acquista anch'esso grande rilievo per il futuro del contenzioso antidiscriminatorio. L'intera vicenda sorge, infatti, da un giudizio ex art. 4 D.lgs. 215/03 (ora art. 28 D.lgs. 150/11) ed ha superato i tre gradi di giudizio, giungendo ora alle porte della Consulta, senza che sia mai sorta questione:

- a) in ordine alla legittimazione attiva delle associazioni (così spesso contestata dai convenuti);
- b) in ordine alla rilevanza della discriminazione collettiva (anzi la Corte considera espressamente che la posta in gioco nel giudizio originario non era la sola posizione del cittadino pakistano, ma quella di tutti i giovani candidati);
- c) in ordine alla possibilità di sollevare, nell'ambito del giudizio antidiscriminatorio (che molti vorrebbero confinare nel ristretto ambito dei comportamenti materiali, escludendo qualsiasi attività

amministrativa) questioni di disapplicazione o di illegittimità costituzionale delle norme.

Anzi, il rinvio della Corte conferma definitivamente (se ce ne fosse ancora bisogno) che un atto amministrativo emanato in ottemperanza a una norma di legge può costituire discriminazione, se poi la norma di legge si rivela incostituzionale o da disapplicare (ad es. perché in contrasto con una direttiva).

Servizio come partecipazione attiva alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza

Venendo ora ai “punti fermi” di cui si diceva, la Corte liquida rapidamente la possibilità di dare un'interpretazione “costituzionalmente orientata” della parola “cittadini italiani” contenuta nell'art. 3, comma 1, D.lgs. 77/02, perchè l'interpretazione adeguatrice “non può essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata”. Ma proprio l'asserita inammissibilità di tale interpretazione introduce la parte più interessante dell'ordinanza, laddove la Corte argomenta l'eccezione di incostituzionalità. In primo luogo la Corte spazza via il sospetto – ripetutamente avanzato dall'Avvocatura dello Stato e talvolta anche da associazioni dei volontari – che un'apertura agli stranieri possa ridurre il servizio civile a una sorta di lavoro socialmente utile, svilendo la sua originaria vocazione di “difesa non armata”.

Non è così. Il servizio civile si colloca pienamente all'interno dell'art. 52 Cost., ma il dovere di difesa della patria “letto nell'ambito e in connessione con l'art. 2, ha assunto nuove potenzialità semantiche” tanto da spingere la Corte a dare del servizio civile una definizione davvero pregevole: esso “permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza; consente di colmare il divario creatosi tra i bisogni collettivi e le risorse pubbliche, in un'ottica di promozione dei diritti...costituisce istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale...” e così via.

Dunque non perché ‘svalutato’ a mera prestazione lavorativa, ma – all'opposto – proprio perché carico dei citati valori, il servizio civile resta collocato in quella sfera di diritti di particolare rilievo per i quali sono ammesse, tra italiani e stranieri, soltanto distinzioni proporzionate e ragionevoli (le Sezioni Unite, pur senza dichiarare espressamente la riconduzione del servizio civile ai diritti fondamentali della persona, fanno a questi riferimento al punto 6.1.). Ebbene la distinzione in questione è “non proporzionata né ragionevole” (punto 6.2.) come peraltro già recentemente riconosciuto dalla Corte Costituzionale se pure con riferimento al servizio civile regionale (Corte Cost. 309/2013) . Secondo la Corte “l'esclusione ... preclude allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunità di accoglienza, impedendogli di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale... e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore degli altri e del bene comune come componente essenziale di vita e come forma di

educazione ai valori della Repubblica”.

Il valore dello “stare insieme” in modo solidale è il senso profondo dell’art. 2: impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di *status civitatis*, di cooperare a questo ‘stare insieme’ è irragionevole e viola il principio di uguaglianza.

Questi due articoli, l’articolo 3 e l’articolo 2 della Costituzione devono leggersi in collegamento: il divieto è discriminatorio perché “preclude al non-cittadino regolarmente soggiornante in Italia la possibilità di un pieno dispiegamento della libertà e dell’uguaglianza, da intendersi anche quale veicolo di appartenenza in senso etico dello stare insieme nella nostra comunità, di accoglienza e di costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarietà, di pace e di apertura al confronto nell’ambito di una convivenza pluralistica”. Difficile trovare parole più significative per indicare il percorso dell’ordinamento verso quel “pieno dispiegamento” così spesso ignorato dalla politica.

Una nuova concezione di cittadinanza per residenza

Nel passaggio finale le Sezioni Unite devono inevitabilmente chiedersi se, all’opposto di quanto sin qui ipotizzato, non sia proprio la Carta Costituzionale ad imporre, con l’art. 52 Cost., la riserva ai soli cittadini del compito di difesa (civile o armata). La risposta è nettissima: “la portata normativa della disposizione costituzionale è quella di stabilire in positivo, non già di circoscrivere in negativo i limiti soggettivi del dovere costituzionale”; come dire che nessun cittadino può essere esentato dalla leva, senza che ciò significhi che lo straniero deve esserne escluso. Ma apre soprattutto a una nuova concezione della cittadinanza. “La partecipazione dello straniero regolarmente soggiornante a una comunità di diritti più ampia e comprensiva di quella fondata sulla cittadinanza in senso stretto, postula che anch’egli, senza discriminazione in ragione del criterio della nazionalità, sia legittimato, su base volontaria, a restituire un impegno di servizio a favore di quella stessa comunità, sperimentando le potenzialità inclusive che nascono dalla dimensione solidale e responsabile dell’azione a favore degli altri e a difesa dei valori iscritti nella carta repubblicana “ (punto 6.2.1.). Evidente la rilevanza di questa sorta di ‘cittadinanza di residenza’ che viene qui delineata (come già, forse con ancora maggior decisione, dalla sentenza della Corte Costituzionale n.172/99) ma evidente soprattutto il fatto che questa interpretazione dell’art. 52 Cost. – proveniente dal più alto organo della magistratura ordinaria – toglie qualsiasi alibi all’attuale governo: indipendentemente dall’esito di questo giudizio, ciò che è ormai pacifico è che il legislatore non ha alcun vincolo costituzionale *ad escludendum*; secondo quanto ipotizzato dalla Cassazione, il legislatore ordinario non può escludere gli stranieri (lo deciderà la Consulta); certamente li può includere ed è dunque il momento – dopo le ripetute dichiarazioni degli ultimi due ministri circa il ‘vorrei ma non posso’ – di operare una scelta chiara sul punto.

Infine da segnalare anche l'ulteriore profilo di incostituzionalità rilevato, quello cioè dell'eccesso di delega (con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.) basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai 'cittadini' solo nella parte in cui si riferiva al periodo transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere a contrario che, cessato il periodo transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto consentirle anche la esclusione degli stranieri. Anche su questo profilo dovrà ora pronunciarsi la consulta. Nel frattempo, in attesa di verificare come verrà riformato il terzo settore e definito il Servizio Civile "universale" (su cui pende anche una possibile procedura d'infrazione europea proprio per l'esclusione dei cittadini non italiani), aspettiamo sia il bando speciale per expo 2015, sia il bando ordinario. Appare, dunque, fondamentale un intervento urgente del governo e del parlamento per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza.

3. Tribunale di Verona: le società a partecipazione pubblica non devono applicare le limitazioni all'accesso degli stranieri previste per la pubblica amministrazione

La questione affrontata dal Tribunale di Verona (e in precedenza dal Tribunale di Milano con l'ordinanza 28.7.2010, est. Cipolla, in causa Coralcaicebo + ASGI e APN c. ALER) è apparentemente semplice: gli enti pubblici economici - e dunque anche le società a partecipazione pubblica, cosiddette *in house* - non rientrano nel comparto della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/01, conseguentemente ad essi non si applicano gli artt. 38 e 70 dello stesso D.lgs. e dunque le norme limitatrici dell'accesso in ragione della cittadinanza o del titolo di soggiorno e ogni introduzione di limitazioni di questo genere devono considerarsi illegittime.

In realtà le cose si sono complicate con l'entrata in vigore dell'art. 18 DL 112/08 conv. in L. 133/08 a norma del quale *"le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano.... criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 D.lgs. 165/01"*. La norma intendeva evidentemente garantire che le società a partecipazione pubblica si attenessero, nelle assunzioni, a quei criteri di pubblicità e trasparenza che sono propri della pubblica amministrazione e sono appunto richiamati nel citato comma 3 dell'art. 35 TU pubblico impiego, adottando quindi quelle forme concorsuali che sono proprie della PA e ad alle quali, in precedenza, dette società non erano vincolate. Nonostante questa (e solo questa) fosse l'evidente ratio della norma, la stessa è stata inspiegabilmente interpretata da molti amministratori come una estensione alle società pubbliche

delle limitazioni per l'accesso agli stranieri di cui agli artt. 38 e 70 cit., sicché si sono visti sempre più spesso bandi di società pubbliche contenenti il requisito della cittadinanza.

Le cose si sono ulteriormente complicate perché il citato art. 18 DL 112/08 ha poi subito nel corso di pochi anni ben tre modifiche, la prima delle quali (DL 1.7.09 n. 78 conv. in L. 102/09) ha introdotto un comma 2bis che così recita: *“Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui l'art. 1, comma 2 D.lgs. 165/01, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale... ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”*.

La norma (che è stata poi modificata con l'art. 1 c. 557 L. 147/13 estendendo le medesime limitazioni non solo alle società, ma anche alle *“aziende speciali e istituzioni”* a controllo pubblico) sembrerebbe problematica, dal punto di vista in esame, perché appunto impone l'applicazione non più soltanto dei principi di pubblicità e trasparenza, ma anche dei *“divieti e limitazioni”*.

Senonché dal contesto in cui la norma è inserita (e benché il punto non sia stato affrontato dal giudice veronese) ben si comprende che l'espressione *“divieti e limitazioni”* si riferisce ai cosiddetti *“blocchi delle assunzioni”* cioè ai vincoli derivanti da esigenze di contenimento della spesa e non certo ai vincoli derivanti dalla natura pubblica del datore di lavoro, che restano rivolti esclusivamente alla PA in senso stretto. Ciò si ricava ancor più chiaramente dal testo risultante dalla citata modifica del 2013, ove il comma prosegue, senza alcuna interruzione, affrontando il problema del contenimento degli oneri derivanti dalla contrattazione decentrata e prevedendo che l'ente controllante stabilisca modalità di applicazione dei citati *“vincoli assunzionali”* che sono dunque evidentemente i soli vincoli economici, non potendo certo l'ente controllante disporre dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego.

La questione deve comunque ritenersi definitivamente risolta con l'integrale sostituzione del comma 2bis ad opera dell'art. 12bis DL 66/14 convertito in L. 89/14 (entrato in vigore poco prima della decisione veronese, ma non considerato dal giudice) che ha abbandonato qualsiasi riferimento a *“divieti e limitazioni”* per affermare ancora più semplicemente che *“le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”*.

È dunque caduto qualsiasi pur labile appiglio per le società *in house* per pretendere di fare anch'esse applicazione dell'art. 38 TU pubblico impiego, che resta invece norma riservata in via esclusiva alle amministrazioni indicate nell'art. 1 comma 2 dello stesso TU. Società, istituzioni e aziende

controllate dovranno quindi adottare bandi con i medesimi criteri previsti per qualsiasi datore di lavoro privato e pertanto **senza alcuna limitazione per l'accesso degli stranieri** indipendentemente dalla natura (più o meno “pubblicistica”) della qualifica per la quale il concorso è bandito.

Va infine solo ricordato che la diversa questione dell'accesso degli stranieri alle aziende di trasporto pubblico in concessione traeva origine da altra norma contenuta nell'allegato A del Regio Decreto 148/31, ma detta norma - già considerata implicitamente abrogata dalla giurisprudenza - è stata poi anche formalmente abrogata dalla legge europea 2013, sicché anche per le società controllate che operano nel settore del trasporto pubblico la questione si pone negli stessi termini sopra descritti.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea: cittadini UE inattivi e accesso alle prestazioni sociali

Con la sentenza dd. 11 novembre 2014 nella causa Dano c. Jobcenter Leipzig (C-333/13), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la direttiva 2004/38 sulla libera circolazione dei cittadini UE e loro familiari e il regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non impediscono ad uno Stato membro di escludere i cittadini di altri Stati membri dal beneficio di “prestazioni sociali in denaro di carattere non contributivo” previste a favore dei cittadini nazionali, quando i primi non godano di un diritto di soggiorno in forza della direttiva medesima, ovvero non siano in possesso dello status di ‘lavoratori’ ai sensi dell’art. 7 c. 1 e 3 della direttiva 2004/38 ovvero di cittadini ‘inattivi’ che non abbiano risorse proprie e sufficienti per non divenire un onere per l’assistenza sociale del paese ospitante nonché di un’assicurazione sanitaria.

La sentenza della Corte di Giustizia ha avuto luogo da un rinvio pregiudiziale presentato dal giudice tedesco in merito ad una controversia avviata da due cittadini rumeni contro il diniego opposto dalle autorità di Lipsia all'erogazione di prestazioni sociali di base, di assistenza, nonché relative alle spese di alloggio e di riscaldamento previste dalla legislazione tedesca quali benefici a carattere non contributivo sorretti dalla fiscalità generale con la finalità di garantire la sussistenza dei beneficiari. Nel corso del procedimento era emerso che i due cittadini rumeni, madre e figlio, si erano recati in Germania per cercarvi un impiego, ma per tutto il corso della loro permanenza in Germania non avevano svolto attività lavorativa né disponevano di risorse proprie sufficienti per poter rivendicare il diritto di soggiorno in forza della direttiva in quanto ‘cittadini dell’Unione’.

La stampa nazionale ha dato rilievo alla sentenza interpretandola come un implicito avallo alle posizioni di alcuni governi (in particolare quello Inglese) che nei mesi precedenti avevano

dichiarato l'intenzione di restringere l'accesso alle prestazioni sociali ai cittadini comunitari. In realtà, come si è visto, la sentenza riguarda soltanto i cittadini comunitari che non rispondono ai requisiti della direttiva per soggiornare regolarmente nel paese ospitante ai sensi dell'art. 7 della direttiva stessa, mentre per coloro che a tali requisiti rispondono la Corte ribadisce il principio di assoluta parità di trattamento.

Il comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea

NEWS ITALIA

Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime

Il Consiglio Nazionale Forense e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) hanno siglato un accordo per l'istituzione di un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime, destinato alla anticipazione delle spese legali in procedimenti giurisdizionali o amministrativi contro atti discriminatori. In caso di esito favorevole della causa con soccombenza della controparte alle spese, la somma percepita (stabilita in 600 euro per ogni grado di giudizio) dovrà essere restituita dal legale entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento.

Maggiori informazioni

NEWS DAL MONDO

Una nuova Raccomandazione Generale del Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) sulle dimensioni di genere dello status di rifugiato, dell'asilo, della nazionalità e dell'apolidia delle donne.

Il 5 novembre 2014, il Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) ha adottato la Raccomandazione Generale n. 32 sulle dimensioni di genere dello status di rifugiato, dell'asilo, della nazionalità e dell'apolidia delle donne. Il Comitato invita gli Stati parte della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw) a far sì che i principi di eguaglianza di genere e di non-discriminazione per motivi di genere siano applicati nei confronti delle donne rifugiate, soprattutto nei procedimenti riguardanti le domande di asilo. Il Comitato, infatti, rileva che l'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 relativa allo Status dei Rifugiati (link http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/convenzione_Ginevra_rif

[ugiato.pdf](#)) non annovera il genere tra i fattori espressamente elencati (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). Auspica, quindi, che gli Stati parte di tale Convenzione applichino una prospettiva di genere nell'interpretazione di questi fattori e che riconoscano le richieste di asilo basate sul genere nella propria legislazione nazionale.

Allo stesso modo, il Comitato raccomanda agli Stati di applicare i principi di eguaglianza di genere e di non-discriminazione per motivi di genere in relazione ai diritti delle donne alla nazionalità e al diritto di trasmetterla ai propri figli e al coniuge.

La Raccomandazione, inoltre, invita gli Stati a riconoscere "l'impatto negativo aggravato" delle discriminazioni intersezionali (ossia basate sull'intersezione tra genere e altri fattori discriminatori) subite dalle donne.

Il testo della Raccomandazione Generale n. 32 è leggibile al link:

<http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/CEDAW%20GR%2032.pdf>

PUBBLICAZIONI

- **Il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2014, pubblicato dal Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico per conto dell'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

E' stato presentato il Dossier Statistico 2014, che contiene dati aggiornati per comprendere l'evoluzione del fenomeno migratorio in Italia e a cui da anni contribuiscono anche molti soci ASGI.

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: <http://www.dossierimmigrazione.it/>

- **Farkas, L., 2014. Report on discrimination of Roma children in education ('Rapporto sulle discriminazioni nei confronti dei bambini rom nell'istruzione'), finanziato dalla Commissione Europea - Direzione generale per la giustizia. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-6 (19 novembre 2014).**

Le discriminazioni nei confronti dei minori rom nel settore dell'istruzione sono tra le più evidenti discriminazioni istituzionali in molti paesi dell'Unione Europea. Questo report

aggiorna il precedente volume scritto da Lilla Farkas nel 2007 e fa il punto della situazione sui diritti dei minori rom nel sistema scolastico in undici Stati dell'Unione Europea (Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Croazia e Bulgaria).

Lilla Farkas è avvocatessa, mediatrice e ricercatrice ungherese e Associate Legal Policy Analyst al Migration Policy Group.

- **D'Amico, M. e Guiglia, G. (a cura di), 2014. "European Social Charter and the challenges of the XXI century" (La Carta Sociale Europea e le sfide del XXI secolo). Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.**

Il volume collettaneo approfondisce il tema dell'applicazione della Carta Sociale europea nell'Europa tormentata da crisi economiche e del ruolo che questo documento svolge nella tutela dei diritti sociali.

Marilisa D'Amico è docente di Diritto Costituzionale Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale Civile, Internazionale ed Europeo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e avvocatessa. Giovanni Guiglia è docente di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università di Verona.

- **Cammarata, R., Mancini, L. e Tincani, P., 2014. Diritti e culture. Un'antologia critica. Torino, Giappichelli.**

Questa antologia raccoglie saggi dei principali autori che hanno segnato l'antropologia giuridica, la sociologia del diritto e la filosofia e che hanno indagato le relazioni tra diritti e culture, impegnandosi a promuovere un dialogo interculturale sui diritti umani.

Roberto Cammarata è assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto presso l'Università degli Studi di Bergamo. Letizia Mancini è docente di Sociologia del Diritto e Antropologia del Diritto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 'Cesare Beccaria' della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Persio Tincani è docente di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo.

➤ **Grasso, M. (a cura di), 2014. Razzismi, discriminazioni e confinamenti. Roma, Ediesse.**

Il volume raccoglie contributi che riflettono, in una prospettiva sociologica, sulle derive razziste e sugli stravolgimenti dell'economia nelle società globalizzate.

Mario Grasso è docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo.

Newsletter a cura dell'avv. Alberto Guariso e dell'avv. Barbara Giovanna Bello, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI - Servizio antidiscriminazione – tel. 02/89078611- fax 0270057986 (*specificare all'operatore/via fax il nome del servizio antidiscriminazione*), e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, segreteria@asgi.it www.asgi.it;

ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115-info@asgi.it